

**OGGETTO: Fallimento EASY SOFTWARE ITALIA SRL – N. 74/2004.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di non ricorrere, ex art. 98 Legge Fallimentare, in opposizione al provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Monza, che ha reso esecutivo lo stato passivo relativo al fallimento della società EASY SOFTWARE ITALIA SRL;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

- Di autorizzare il Sindaco a non proporre ricorso in opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare, al provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Monza, che ha reso esecutivo lo stato passivo relativo al fallimento della società EASY SOFTWARE ITALIA SRL.;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

### **R E L A Z I O N E**

In data 05.05.2004 l'Ufficio riceveva, da parte del Tribunale di Monza, la comunicazione del fallimento della società EASY SOFTWARE ITALIA SRL, dichiarato con sentenza n. 84 del 14.04.2004.

A seguito di questo, l'Ufficio provvedeva ad effettuare un controllo sulla posizione della società fallita rispetto ai Tributi Locali dal quale si evidenziava che quest'ultima risultava aver dichiarato, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nell'anno 1994, la proprietà di un immobile ubicato in Sesto San Giovanni, Viale Gramsci n. 42 e, nell'anno 1998, il possesso, in qualità di locatario finanziario, di due immobili ubicati in Sesto San Giovanni, Via Gorizia n. 15.

Per i suddetti immobili, la Società EASY SOFTWARE ITALIA SRL, aveva effettuato il versamento in misura solo parziale dell'Imposta Comunale sugli Immobili per quanto concerne l'annualità 2002 ed aveva totalmente omesso i versamento per quanto concerne le annualità 2003 e 2004 (dal 01.01.2004 al 24.04.2004).

Conseguentemente l'Ufficio, in data 07.07.2004 notificava alla Società EASY SOFTWARE ITALIA SRL in fallimento, presso lo Studio del Curatore Fallimentare dott.ssa Simona Brambilla, i seguenti provvedimenti:

- avviso di accertamento ICI per omesso, parziale o tardivo versamento relativo all'anno 2002 per complessivi Euro 327,87;
- avviso di accertamento ICI per omesso, parziale o tardivo versamento relativo all'anno 2003 per complessivi Euro 3.191,57;
- avviso di accertamento ICI per omesso, parziale o tardivo versamento relativo all'anno 2004 per complessivi Euro 1.126,02.

In data 28.07.2004, in ottemperanza all'art. 93 Legge Fallimentare, l'Ufficio provvedeva infine a depositare, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza, domanda di insinuazione allo stato passivo della società fallita in oggetto, per un ammontare complessivamente dovuto di Euro 4.645,46.

Con raccomandata pervenuta all'Ufficio in data 08.10.2004, il Curatore Fallimentare, dott.ssa Simona Brambilla, comunicava che il Giudice Delegato dott.ssa Flavia Tuia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 98 R.D. 16.03.1942, n. 267, con decreto in data 05.10.2004 rendeva esecutivo lo stato passivo ammettendo il credito del Comune di Sesto San Giovanni per Imposta Comunale sugli Immobili "in via chirografaria per euro 4.645,46, in quanto non dovuto il privilegio perché non previsto dalla Legge".

In contrasto con tale statuizione, l'art. 2752 del Codice Civile prescrive al comma 4 che: "hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla Legge per la finanza locale (...)".

Rileva sottolineare come su tale argomento, in particolare per quanto attiene alla natura del credito ICI vantato nei confronti della società fallita, l'interpretazione giurisprudenziale generalmente accolta in passato si è orientata nel senso di non riconoscere allo stesso il privilegio di cui alla citata norma del Codice Civile.

E' altresì vero che tale orientamento giurisprudenziale è stato di recente posto in discussione con un "*revirement*" del Tribunale di Milano, Sez. II - civile - Sentenza n. 10786 del 02.10.2000 e della Corte d'Appello di Milano, Sez. IV - civile - Sentenza n. 894 del 18.02.2003, i quali hanno riconosciuto invece la natura privilegiata del credito in questione.

Si sottolinea inoltre come, nel caso di precedenti insinuazioni al passivo, il credito ICI vantato dal Comune di Sesto San Giovanni sia stato alternativamente ammesso in via privilegiata o in via chirografaria.

Al fine di valutare tuttavia l'economicità dell'eventuale opposizione il Comune di Sesto San Giovanni procedeva in data 15.10.04 a inoltrare al Curatore Fallimentare richiesta finalizzata a conoscere la consistenza della massa attiva.

In data odierna il Curatore Fallimentare ha provveduto a comunicare al Comune di Sesto San Giovanni che ad oggi la disponibilità liquida del fallimento è pari a € 11.000 circa e che sono in corso verifiche ulteriori per accertare eventuali possibilità di azioni revocatorie.

Nel caso di specie quindi, considerata l'entità del credito ammesso al chirografo e della onerosità che caratterizza l'opposizione in conseguenza dell'obbligatorietà dell'assistenza legale prevista dall'art. 98 e ss. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, non si ritiene la proposizione di quest'ultima conforme al principio di economicità.

IL FUNZIONARIO  
Dr. O. Venezia

Sesto San Giovanni, 15.10.04